

DIREZIONE GENERALE

Roma 23 MAG. 2008

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI E
CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI
LORO SEDI

Prot. 47 /SDG
del 23.5.2008

Oggetto: dilazioni di pagamenti per i tributi iscritti nei ruoli esattoriali. Legge n. 31 del 28/02/2008
(legge di conversione del D. L. n. 248 del 2007, cosiddetto "decreto milleproroghe")

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della legge indicata in oggetto ed in particolare dell'art. 36 che, tra l'altro, prevede il trasferimento agli Agenti della riscossione della competenza a concedere le dilazioni di pagamento per tributi iscritti nei ruoli esattoriali, il Consiglio d'Amministrazione della Cassa ha conseguentemente deliberato, in data 6 maggio 2008, di trasferire, in via esclusiva, ai succitati Agenti la rateizzazione dei ruoli emessi dalla stessa.

Le modalità espressamente previste dalla legge che saranno applicate, pertanto, anche alle rateizzazioni delle cartelle esattoriali emesse dalla Cassa sono:

- la presentazione delle istanze all'Agente della riscossione, preferibilmente entro i termini di scadenza della cartella, cioè 60 giorni dall'avvenuta notifica (la sola presentazione dell'istanza non blocca infatti eventuali atti esecutivi conseguenti alla scadenza dei termini di pagamento);
- l'applicazione di un tasso d'interesse concordato che è stato fissato dalla Cassa nella misura del 6%;
- un numero di rate proporzionato all'entità del debito fino ad un massimo di 72;
- un importo minimo per singola rata pari a 100 euro;
- l'obbligo di presentazione di idonea documentazione a garanzia del debito ed a seconda dell'entità dello stesso (fino a 2.000 euro è sufficiente una autocertificazione sulle oggettive difficoltà economiche e la rateizzazione viene concessa solo sulla base della richiesta fino a 18 rate).

Per quanto sopra esposto, ferma restando l'evasione delle istanze pervenute alla Cassa entro il 30 aprile 2008, tutte le domande di dilazione di contributi inseriti in cartelle esattoriali successive a tale data devono essere indirizzate direttamente ed esclusivamente agli Agenti delle riscossioni cui competono i conseguenti adempimenti.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che il ritardo nel pagamento della prima rata, che sarà comprensiva di aggi esattoriali ed interessi, comporta l'automatica decadenza dal beneficio accordato, mentre il ritardo nel versamento delle rate successive alla prima ne determina il ricalcolo degli interessi.

Nel confidare nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codesti Collegi nel dare la più ampia diffusione alle introdotte modifiche, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)